



Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità
Servizio Gestione Circolazione e Traffico
Ufficio Circolazione, semafori e sistemi tecnologici
Viale Ancona 63 – 30172 Mestre VE
Telefono 041/2746935- Fax 041/2746930
e-mail: direzione.mobilita@comune.venezia.it pec: protocollo@pec.comune.venezia.it

Rep. Ord. N° 394 del 27/06/2016

Oggetto: Regolamentazione della sosta via Bottenigo nella Municipalità di Marghera. Istituzione di uno stallo di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio delle persone invalide.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è pervenuta alla Direzione Mobilità e Trasporti istanza con nota di richiesta circa la necessità di istituzione di uno stallo di sosta consentita e riservata alle persone invalide a lato di via Bottenigo in prossimità del civico di riferimento n. 17, dove insistono alcuni servizi essenziali di interesse pubblico alla persona quali ad esempio l'Associazione Onlus Fer. Vi. Cr. Do.;

Ritenuto:

- opportuno istituire n. 1 (uno) stallo di sosta come richiesto per le persone invalide, più precisamente nell'area di sosta laterale ad uso pubblico al servizio delle varie attività ivi presenti poste lungo il margine di via Bottenigo n. 17 a Marghera, con il fine sociale di poter garantire e favorire una migliore condizione di mobilità e libera circolazione urbana per tutti gli utenti cittadini diversamente abili;

Visto:

- la nota di richiesta pervenuta alla Direzione Mobilità e Trasporti con PG/2016/266638 del 06/06/2016 con cui si fa richiesta di nuova istituzione di uno stallo di sosta consentita e riservata per persone invalide in via Bottenigo a Marghera, nel fronte e prossimità del civico di riferimento n. 17;
- la nota della Direzione Mobilità e Trasporti di cui al PG/2016/284847 del 14/06/2016 trasmessa alla Direzione LL.PP. per diretta competenza ed evasione, di richiesta per istituire n. 1 (uno) stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide nel fronte e prossimità del civico di riferimento n. 17 di via Bottenigo a Marghera;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

ORDINA

Istituire n. 1 (uno) stallo di sosta consentita e riservata per i veicoli al servizio delle persone invalide nell'area di sosta laterale ad uso pubblico posta subito nel fronte e prossimità del civico di riferimento n. 17 di via Bottenigo nella Municipalità di Marghera.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione LL.PP. della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto con la segnaletica devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 27 giugno 2016

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Loris Sartori

(La firma autografa è stata apposta sull'originale del presente atto conservato presso la sede della Direzione Mobilità e Trasporti).